Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1984, n. **701**.

Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO). Pag. 8891

LEGGE 19 ottobre 1984, n. **702**.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno 1984 . . . . Pag. 8891

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. **703**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 8891

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 8 ottobre 1984.

Aumento dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione dovuti dagli armatori alle società concessionarie S.I.R.M. e Telemar Pag. 8892

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Civar», in Ravenna, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 8893

DECRETO 5 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Villa Stefania», in Bari, e nomina dei commissari liquidatori . . . Pag. 8894

Ministero della sanità

DECRETO 11 ottobre 1984.

Norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata, costituita da anidride carbonica, azoto e loro miscele, di taluni prodotti alimentari. Pag. 8894

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 8895

Ministero della sanità: Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Epaplex della S.r.l. Aandersen Farmaceutisk Institut, in Roma . . . . Pag. 8898

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 8898

Ministero del tesoro:

Nona estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991 Pag. 8898

Smarrimento di ricevute di debito pubblico Pag. 8898

Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 8899

Comitato interministeriale dei prezzi:

Ratifica di provvedimenti di giunta. (Provvedimento n. 32/1984) . . . . Pag. 8900

Prodotti petroliferi. Modificazione al provvedimento n. 26/1982. Riduzione della franchigia di invarianza ed anticipazione della decorrenza dei prezzi nazionali. (Provvedimento n. 34/1984) . . . . Pag. 8900

Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Inclusione di alcune opere, finanziate con leggi ordinarie e speciali, nel programma di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 456/81. (Deliberazione 12 giugno 1984) . . . . Pag. 8901

Piano quinquennale 1984-88 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Deliberazione 8 agosto 1984) . Pag. 8901

Regione Valle d'Aosta: Adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «La Vittoria» . Pag. 8901

Cassa depositi e prestiti:

Quattordicesima estrazione delle cartelle 7 % di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971 . Pag. 8901

Decima estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 Pag. 8901

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino . Pag. 8902

Ripetizione delle prove scritte del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano Pag. 8902

Ripetizione delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti Pag. 8902

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Concorsi, per esami, a due posti di perito chimico e ad un posto di ausiliario del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano Pag. 8902

Ministero delle finanze: Variazione di una sede d'esame per le prove scritte del concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere nella carriera direttiva delle intendenze di finanza Pag. 8902

Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano: Concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario del personale di concetto della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, di coadiutore meccanografo del personale esecutivo delle imposte dirette di Bolzano, di ufficiale del personale esecutivo delle dogane e imposte indirette e di operaio qualificato servizio lavori (operaio specializzato terza categoria) del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nei ruoli istituiti nella provincia di Bolzano . . . . Pag. 8902

Regione Lombardia: Concorso a quattro posti, appartenenti all'area funzionale di chirurgia, di assistente medico (anestesia e rianimazione) presso il presidio ospedaliero «S. Anna» . . . . Pag. 8903

Regione Sicilia: Concorsi a posti di personale amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . . Pag. 8903

Istituti clinici di perfezionamento di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico e infermieristico. Pag. 8903

Policlinico «S. Matteo» di Pavia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8903

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 8903

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. **46.**
Disciplina delle oasi di protezione e degli osservatori faunistici . . . . Pag. 8904

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. **47.**
Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308. Pag. 8905

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. **48.**
Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983. Pag. 8907

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1984, n. **5.**
Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 1982 . . . . Pag. 8910

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1984, n. **6.**
Modifica alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25: «Istituzione di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e in lingua italiana» . . . . . . Pag. 8910

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1984, n. **14/Legisl.**
Integrazione dell'elenco delle attività para-artigiane vincolate . . . . Pag. 8910

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 agosto 1984, n. **19/Legisl.**
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente la «Integrazione dell'elenco delle professioni soggette ad apprendistato» . . Pag. 8911

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 292 DEL 23 OTTOBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Pescara.

(2745)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Teramo.

(2746)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1984, n. **701**.

Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio ».

Art. 2.

Fermo quanto previsto dalle leggi vigenti e dallo statuto in ordine all'attività dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, esso svolge altresì le ricerche, gli studi e le rilevazioni che siano richiesti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.000 milioni nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 19 ottobre 1984, n. **702**.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per far fronte alle spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno 1984 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.306 milioni ad integrazione del contributo ordinario stabilito dalla legge 23 dicembre 1972, n. 822.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1984, n. **703**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

biometria e statistica medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1984
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 306

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 ottobre 1984.

Aumento dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione dovuti dagli armatori alle società concessionarie S.I.R.M. e Telemar.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la Società italiana radio marittima - S.I.R.M. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982 n. 899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar (Compagnia generale Telemar S.p.a.) per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954 registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 315, che determinò i contratti tipo « A », « B » e « C », disciplinanti i rapporti fra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, n. 311 dell'11 dicembre 1956 e n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o di manutenzione dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 24 maggio 1983, con il quale fu approvato l'aumento del 14,60% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza 1° gennaio 1983;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, datate 16 dicembre 1983 con le quali è stata richiesta la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1983 e da avere effetto dal 1° gennaio 1984;

Preso atto del parere della commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954 e successive modificazioni;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1984 i contributi iniziali di primo impianto ed i canoni di noleggio e/o manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1983 dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, sono aumentati del 13,98% (tredici e novantotto per cento) dal 1° gennaio 1984.

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle *A-B* e *A1-C* per l'anno 1984 le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 8 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

TABELLA *A1* - *C*

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO *A1*) SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO *C*) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1984

Classe	Apparati	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W completi di macchinario di alimentazione	918.374
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W completi di macchinario di alimentazione.	1.802.170
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W completi di macchinario di alimentazione	1.871.479
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W senza macchinario di alimentazione.	1.646.201
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	381.190
F	Ricevitori RT per onde medie	866.432
G	Ricevitori RT per onde corte	883.702
H	Ricevitori RT di emergenza	242.600
I	Radiogoniometri	675.786
L	Apparati di autoallarme	745.087
M	Manipolatori automatici	34.625
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	311.890
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	450.515

TABELLA *A* - *B*

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO *A*) SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO *B*) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1984.

Classe	Apparati	Contributo iniziale di 1° impianto	Canone annuo noleggio e manutenzione
A	Trasmettitore RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	2.720.553	4.955.967
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	5.059.945	9.305.440
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	5.614.482	10.189.239
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	3.777.631	7.260.681
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	1.680.827	3.171.106
F	Ricevitori RT per onde medie	1.542.221	3.153.791
G	Ricevitori RT per onde corte	1.628.887	3.309.709
H	Ricevitori RT di emergenza	485.183	987.678
I	Radiogoniometri	3.171.106	5.406.510
L	Apparati di autoallarme	1.871.479	3.535.038
M	Manipolatori automatici	225.230	363.841
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	Gli apparati vengono ceduti solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio		

(5485)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Civar », in Ravenna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Civar », con sede in Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Civar », con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio Alessandro Scarano in data 17 luglio 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

avv. Giovanni Amedei, nato a Ravenna il 23 luglio 1915, residente a Ravenna in via De Gasperi, 19;

dott. Angelo Suadoni, nato il 18 novembre 1930, residente a Roma in via Nicola Corsi n. 16;

avv. Riccardo Leuzzi, nato a Nardò il 6 agosto 1941, residente a Nardò in via XX Settembre n. 32,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5487)

DECRETO 5 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Villa Stefania », in Bari, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 16 aprile 1984 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Villa Stefania », con sede in Bari;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Villa Stefania », con sede in Bari, costituita per rogito notar Mario Scialpi di Bari dell'8 giugno 1967, rep. 3426 e iscritta al n. 9589 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

avv. Enzo Augusto, nato a Bari il 14 luglio 1942, residente a Bari, via Cognetti, 5;

avv. Nicola Putignano, nato a Noci (Bari) il 6 maggio 1950, residente a Bari, via C. Fortunato, 5/*a*;

dott. Gaetano Sgarlata, nato il 28 febbraio 1932,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5486)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 ottobre 1984.

Norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata, costituita da anidride carbonica, azoto e loro miscele, di taluni prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, nonché le successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa;

Preso atto che le più moderne tecniche di conservazione degli alimenti prevedono il confezionamento di determinati prodotti alimentari in atmosfera controllata;

Considerato che l'impiego di anidride carbonica, azoto e loro associazioni, si rivela particolarmente utile per assicurare una migliore e più duratura conservazione delle paste speciali fresche ed in particolare di quelle farcite nonché dei prodotti da forno, di panetteria e di pizzeria e degli affettati di prosciutto o di insaccati ed altri prodotti di salumeria;

Ritenuto opportuno disciplinare, come trattamento speciale, il confezionamento dei citati prodotti alimentari in atmosfera controllata, costituita dai gas sopra menzionati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il confezionamento in atmosfera controllata, costituita da anidride carbonica, azoto e loro miscele, dei seguenti prodotti alimentari:

a) paste speciali fresche all'uovo, paste speciali farcite (tortellini, ravioli, agnolotti, etc.);

b) prodotti da forno, di panetteria e di pizzeria;

c) affettati di prosciutto, di insaccati ed altri prodotti di salumeria.

Art. 2.

I gas impiegati debbono possedere i requisiti di purezza previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o, in loro mancanza, dalla Farmacopea ufficiale.

Art. 3.

I materiali impiegati per il confezionamento ermetico, oltre ad essere compatibili con i gas impiegati, debbono possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 e dai successivi decreti di aggiornamento, concernenti i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Art. 4.

Oltre alle altre indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, fra le quali in modo particolare il termine minimo di conservazione e le eventuali modalità e temperature di mantenimento, sulle confezioni dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere riportata l'indicazione « prodotto confezionato in atmosfera controllata ».

Roma, addì 11 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5490)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Thor-Fiap, in Frossasco (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Schlichter e Figli in Druento (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina, in Genova, appaltatrice mensa Fiat auto di Vado Ligure (Savona), è prolungata al 2 ottobre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Costa fu Andrea, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sampierdarena, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria mobili Angelo Banchieri e C. S.r.l., in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mariotti Romano, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poletti e Osta S.p.a., in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 è prolungata di mesi tre la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 13 novembre 1981.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1979, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 è prolungata di mesi tre la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 13 novembre 1981.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1979, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Nola-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 novembre 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli) al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra, sospesi dal 7 giugno 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 4 gennaio 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fili nord di Tiarno di Sopra (Trento), è prolungata al 19 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.O.R., con sede legale e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pali Adriano di S. Giovanni al Natisone (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Royal elettrodomestici di San Quirino (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roncuzzi Guido di Ravenna, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sachman Costruzioni meccaniche utensili, con sede e stabilimento in Reggio Emilia, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariella di Meldola (Novara), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Callegari e Ghigi di Ravenna, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), è prolungata al 26 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C.F. Industria per la confezione, ora G.M. S.p.a., con sede e stabilimento in Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Thor-Fiap, in Frossasco (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Schlichter e Figli in Druento (Torino), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina, con sede in Genova, appaltatrice Fiat auto di Vado Ligure (Savona), è prolungata al 1° gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Costa, fu Andrea, con sede in Genova e stabilimento in Sampierdarena (Genova), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria mobili Angelo Banchieri e C. S.r.l., in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mariotti Romano, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poletti e Osta S.p.a., in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fili nord di Tiarno di Sopra (Trento), è prolungata al 19 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.O.R., con sede legale e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pali Adriano di San Giovanni al Natisone (Udine), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Royal elettrodomestici di San Quirino (Pordenone), è prolungata al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roncuzzi Guido di Ravenna, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sachman Costruzioni meccaniche utensili, con sede e stabilimento in Reggio Emilia, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariella di Meldola (Novara), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Callegari e Ghigi di Ravenna, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pantalonificio Mirus ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C.F. Industria per la confezione ora G.M. S.p.a., con sede e stabilimento in Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fili nord di Tiarno di Sopra (Trento), è prolungata al 20 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.O.R., con sede legale e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus ora Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5402)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Epaplex della S.r.l. Aandersen Farmaceutisk Institut, in Roma.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1984, n. 109/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Epaplex, flaconcini per uso orale g 15, registrata al n. 17973/A, a nome della S.r.l. Aandersen Farmaceutisk Institut, in Roma, viale delle Milizie, 12/14.

Le confezioni del prodotto devono essere ritirate dal commercio dalla ditta summenzionata.

(5414)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

gruppo di discipline n. 92-*bis*: due posti.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE « LUIGI BOCCONI » DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

gruppo di discipline n. 20: un posto;
gruppo di discipline n. 21: due posti.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5496)

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 74 serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il giorno 10 novembre 1984, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5498)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenchi numeri 7 e 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1. — Data: 16 gennaio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Oristano. — Intestazione: Pais Francesco, nato a Codrongianus il 23 ottobre 1944. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Rendita: 5% - 1935. — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14. — Data: 30 agosto 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Modena. — Intestazione: Sala Maria Teresa, nata a Modena il 24 marzo 1984. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Rendita: B.T.P. 9% - 1/10/1979. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblbicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 18 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1930,250	1930,250	1930,15	1930,250	1930 —	1930 —	1929,750	1930,250	1930,250	1930,25
Marco germanico	615,990	615,990	617,50	615,990	615,85	615,84	615,700	615,990	615,990	615,98
Franco francese	201,120	201,120	201,30	201,120	201,10	201,12	201,120	201,120	201,120	201,12
Fiorino olandese	546,300	546,300	546,63	546,300	546,15	546,46	546,630	546,300	546,300	546,30
Franco belga	30,505	30,505	30,50	30,505	30,50	30,51	30,520	30,505	30,505	30,50
Lira sterlina	2292,600	2292,600	2292 —	2292,600	2288 —	2292,80	2293 —	2292,600	2292,600	2292,50
Lira irlandese	1913,250	1913,250	1913 —	1913,250	1911,50	1912,87	1912,500	1913,250	1913,250	—
Corona danese	170,960	170,960	171 —	170,960	170 —	170,95	170,950	170,960	170,960	170,95
Dracma	15,110	15,110	15,15	15,110	—	—	15,115	15,110	15,110	—
E.C.U.	1375,900	1375,900	1378 —	1375,900	1377,05	1375,82	1375,750	1375,900	1375,900	1375,90
Dollaro canadese	1450,750	1450,750	1452 —	1450,750	1450 —	1451,25	1451,500	1450,750	1450,750	1450,75
Yen giapponese	7,738	7,738	7,75	7,738	7,73	7,73	7,735	7,738	7,738	7,73
Franco svizzero	752,830	752,830	752,50	752,830	751,60	752,50	752,180	752,830	752,830	752,82
Scellino austriaco	87,650	87,650	87,69	87,650	87,68	87,66	87,675	87,650	87,650	87,65
Corona norvegese	213,800	213,800	214,10	213,800	213,40	213,78	213,770	213,800	213,800	213,80
Corona svedese	218,980	218,980	219 —	218,980	218,60	218,99	219 —	218,980	218,980	218,98
FIM	297,650	297,650	298 —	297,650	297,50	297,72	297,800	297,650	297,650	—
Escudo portoghese	11,890	11,890	11,80	11,890	11,79	11,84	11,800	11,890	11,890	11,89
Peseta spagnola	11,007	11,007	11 —	11,007	11 —	11 —	11,005	11,007	11,007	11 —

Media dei titoli del 18 ottobre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	93,050
» 6 % » » 1971-86	90,125
» 6 % » » 1972-87	87,750
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,100
» 10 % » » 1977-92	93,900
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84	99,925
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1983/85	100,025
» » » » 1- 2-1983/85	100 —
» » » » 1- 3-1983/85	100,050
» » » » 1- 4-1983/85	100,175
» » » » 1- 5-1983/85	100,350
» » » » 1- 6-1983/85	100,400
» » » » 1- 1-1982/86	100,325
» » » » 1- 3-1982/86	101,600
» » » » 1- 5-1982/86	101,725
» » » » 1- 6-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1982/86	101,525
» » » » 1- 8-1982/86	101,325
» » » » 1- 9-1982/86	101,225
» » » » 1-10-1982/86	101,775
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,450
» » » » 1- 7-1983/86	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86	99,875
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1- 1-1983/87	101,275
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,350
» » » » 1- 4-1983/87	101,350
» » » » 1- 5-1983/87	101,425
» » » » 1- 6-1983/87	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,425
» » » » 1-12-1983/87	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,350
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,175
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 1-11-1983/88	101,375
» » » » 1- 1-1984/88	99,750
» » » » 1- 2-1984/88	99,750
» » » » 1- 3-1984/88	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 1- 1-1984/91	101,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,225
» » » » 1- 3-1984/91	99,725
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	100,425
» » » 17 % 1- 5-1985	101,100
» » » 17 % 1- 7-1985	101,125
» » » 17 % 1-10-1985	101,750
» » » 16 % 1- 1-1986	101,150
» » » 14 % 1- 4-1986	99,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,325
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,325
» » » » 1983/90 11,50 %	99,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1930 —
Marco germanico	615,845
Franco francese	201,120
Fiorino olandese	546,465
Franco belga	30,512
Lira sterlina	2292,800
Lira irlandese	1912,875
Corona danese	170,955
Dracma	15,112
E.C.U.	1375,820
Dollaro canadese	1451,125
Yen giapponese	7,736
Franco svizzero	752,505
Scellino austriaco	87,662
Corona norvegese	213,785
Corona svedese	218,990
FIM	297,725
Escudo portoghese	11,845
Peseta spagnola	11,006

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica di provvedimenti di giunta (Provvedimento n. 32/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla Giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 3 agosto, 20 settembre e 4 ottobre 1984;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 26/1984 del 3 agostó 1984: « Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di sovrapprezzi e tariffe dell'energia elettrica »;

provvedimento n. 27/1984 del 3 agosto 1984: « Norme per l'applicazione del provvedimento n. 13/1984 »;

provvedimento n. 28/1984 del 3 agosto 1984: « Modificazione al provvedimento C.I.P. n. 50/1982: ordinamento della Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto »;

provvedimento n. 29/1984 del 20 settembre 1984: « Prezzi delle specialità medicinali »;

provvedimento n. 30/1984 del 20 settembre 1984: « Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva: campagna 1984-85 »;

provvedimento n. 18/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su tariffe acqua »;

provvedimento n. 19/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Vercelli »;

provvedimento n. 20/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Arezzo »;

provvedimento n. 21/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia de l'Aquila »;

provvedimento n. 22/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Teramo »;

provvedimento n. 23/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Chieti »;

provvedimento n. 24/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Pescara »;

provvedimento n. 25/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Pistoia »;

provvedimento n. 26/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Livorno »;

provvedimento n. 27/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Trieste »;

provvedimento n. 28/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Gorizia »;

provvedimento n. 29/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Udine »;

provvedimento n. 30/A/1984 del 20 settembre 1984: « Parere su prezzo latte provincia di Asti »;

provvedimento n. 31/1984 del 4 ottobre 1984: « Prezzi dei prodotti petroliferi ».

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(5526)

Prodotti petroliferi. Modificazione al provvedimento numero 26/1982. Riduzione della franchigia di invarianza ed anticipazione della decorrenza dei prezzi nazionali. (Provvedimento n. 34/1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 37 del 15 settembre 1982 e n. 18 del 28 luglio 1983;

Ritenuta l'opportunità di ridurre le franchigie di invarianza dei prezzi nazionali dei prodotti petroliferi rispetto ai corrispondenti valori medi europei, nonché di anticiparne la decorrenza, al fine di recepire in maniera più adeguata e tempestiva le variazioni dei prezzi intervenute nei mercati europei presi a riferimento;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi;

Delibera:

Il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio, già modificato ed integrato dai provvedimenti C.I.P. n. 37 del 15 settembre 1982 e n. 18 del 28 luglio 1983, viene così nuovamente modificato:

1) Il punto 1), comma 2), viene sostituito dal seguente:

« Tali prezzi vengono modificati, con specifico provvedimento C.I.P., al verificarsi di variazioni positive o negative dei corrispondenti prezzi medi europei, che comportino aumenti o riduzioni dei prezzi massimi in vigore di almeno 10 L./lt, IVA compresa ».

2) Il punto 2), comma 2), viene sostituito dal seguente:

« Tali prezzi vengono modificati, con specifico provvedimento C.I.P., al verificarsi di variazioni positive o negative dei corrispondenti prezzi medi europei che comportino aumenti o riduzioni dei prezzi massimi in vigore rispettivamente di almeno 12 L./lt, IVA compresa, per il G.P.L. autotrazione e di almeno 20 L./kg, IVA compresa per il G.P.L. uso domestico ».

3) Il punto 3), comma 2), ed il punto 4), comma 2), vengono sostituiti dal seguente:

« Tale prezzo viene modificato al verificarsi di variazioni positive o negative del corrispondente prezzo medio europeo che comportino aumenti o riduzioni del prezzo massimo in vigore di almeno 7 L./lt, IVA compresa ».

4) Il punto 7), comma 3), viene sostituito dal seguente:

« Le variazioni dei prezzi massimi al consumo per gasoli, petroli ed olii combustibili conseguenti alle rilevazioni effettuate settimanalmente dalla CEE, verranno rese note, a cura della Segreteria generale del C.I.P., su autorizzazione del Ministro Presidente delegato, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica da effettuarsi entro il venerdì successivo alla data delle rilevazioni CEE ».

5) Il punto 7), comma 5), viene sostituito dal seguente:

« I prezzi al consumo dei prodotti petroliferi di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) sono praticabili a partire dal venerdì successivo alla data delle rilevazioni CEE ».

Il presente provvedimento ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(5527)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Inclusione di alcune opere, finanziate con leggi ordinarie e speciali, nel programma di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 456/81. (Deliberazione 12 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80 concernente, tra l'altro, la proroga del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5-*ter* della citata legge n. 456/81 che prevede l'inclusione — su richiesta del sindaco di Napoli e del presidente della giunta, quali commissari straordinari del Governo — nel programma straordinario di cui al titolo VIII della citata legge n. 219/81, di opere già finanziate con altre leggi ordinarie e speciali purché funzionalmente correlate con l'attuazione del programma di cui al titolo VIII medesimo;

Viste le note del sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo, n. 4015 del 17 novembre 1983 e n. 4839 del 13 gennaio 1984, con le quali viene illustrato l'intervento per il quale viene richiesto il ricorso alla procedura di cui all'art. 5-*ter* della legge n. 456/1981;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Il sindaco di Napoli — commissario straordinario del Governo — puo includere nel programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, la sottoindicata opera, funzionalmente correlata con il programma straordinario, per le finalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nei limiti del finanziamento ad essa assegnato come di seguito indicato:

realizzazione del completamento del «collegamento via Argine - sistema autostradale di Napoli: tronco di saldatura», per un onere finanziario complessivo di 34 miliardi di lire dal CIPE destinato con delibere 8 agosto 1980 e 19 novembre 1981 a detta opera, a valere sui fondi dell'art. 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146 per 18 miliardi di lire e dell'art. 10 della legge 31 marzo 1981, n. 119 per 16 miliardi di lire.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(5412)

Piano quinquennale 1984-88 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Deliberazione 8 agosto 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Visto il piano quinquennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per gli anni 1984-88, trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 1133 del 24 dicembre 1983;

Vista la nota integrativa trasmessa dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 163 del 26 marzo 1984;

Preso atto delle considerazioni espresse dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica su detto piano, trasmesse con nota n. S.E.371c/9-2, dell'11 maggio 1984;

Udite le relazioni dei Ministri della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono approvati le linee e gli indirizzi generali del piano quinquennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per gli anni 1984-88, nei limiti dello stanziamento fissato dal provvedimento legislativo sul «finanziamento dell'INFN per il 1984» e, per gli anni successivi, degli stanziamenti che verranno previsti nei provvedimenti legislativi di cui all'art. 27 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240.

L'INFN invierà entro il 30 aprile di ciascun anno, a decorrere dal 1985, una relazione sullo stato di attuazione del piano al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica che la sottoporranno, tempestivamente e con proprie valutazioni, all'esame del CIPE.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(5124)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «La Vittoria»

Con decreto del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta n. 960 in data 24 settembre 1984 è stato autorizzato l'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale naturale «La Vittoria» di Courmayeur, secondo le norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(5174)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Quattordicesima estrazione delle cartelle 7% di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971

Si notifica che alle ore 9 del giorno 12 novembre 1984 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quattordicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1985 n. 32 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per il capitale nominale complessivo di L. 32.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5464)

Decima estrazione delle cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975

Si notifica che alle ore 9 del 13 novembre 1984 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla decima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1985 n. 31 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 31.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5465)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quattro posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di agraria (posti 1):

gruppo di discipline n. 144 posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 3):

gruppo di discipline n. 92-*bis* . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio ricercatori dell'Università di Torino.

(5472)

Ripetizione delle prove scritte del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 55, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983, saranno ripetute presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli n. 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 novembre 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 15 novembre 1984, ore 9,30.

(5473)

Ripetizione delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, saranno ripetute presso la sede della facoltà, via Nicolini, Chieti, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 novembre 1984, ore 8;
seconda prova scritta: 13 novembre 1984, ore 8.

(5474)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorsi, per esami, a due posti di perito chimico e ad un posto di ausiliario del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, a due posti di perito chimico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo, 81, 20133 Milano, telefono n. 299890.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo, 81, 20133 Milano, telefono n. 299890.

(5477)

MINISTERO DELLE FINANZE

Variazione di una sede d'esame per le prove scritte del concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere nella carriera direttiva delle intendenze di finanza.

A parziale modifica di quanto stabilito nel diario delle prove scritte del concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 26 luglio 1984, i concorrenti il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla K dovranno sostenere le suddette prove d'esami nei giorni 9 e 10 novembre 1984, alle ore otto, presso l'Hotel Ergife, via Aurelia n. 619, Roma, per sopravvenuta indisponibilità del palazzo dei congressi, piazzale Kennedy - Roma.

Di quanto sopra verrà data comunicazione ai candidati interessati a mezzo lettera raccomandata.

(5506)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario del personale di concetto della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, di coadiutore meccanografo del personale esecutivo delle imposte dirette di Bolzano, di ufficiale del personale esecutivo delle dogane e imposte indirette e di operaio qualificato servizio lavori (operaio specializzato terza categoria) del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nei ruoli istituiti nella provincia di Bolzano.

Con decreto 30 giugno 1984, n. 21125/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1984, registro n. 7, foglio n. 92, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 9 ottobre 1984, n. 48, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto della ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.

Di detti sei posti uno è riservato a cittadini italiani appartenti al gruppo linguistico italiano e cinque ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 9 ottobre 1984.

Con decreto 9 aprile 1984, n. 20779/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 5, foglio n. 124, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 9 ottobre 1984, n. 48, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo delle imposte dirette di Bolzano.

Di detti undici posti dieci sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 9 ottobre 1984.

Con decreto 22 febbraio 1984, n. 20770/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1984, registro n. 5, foglio n. 388, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 9 ottobre 1984, n. 48, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ufficiale in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo delle dogane e imposte indirette.

Di detti due posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e un posto ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 9 ottobre 1984.

Con decreto 12 giugno 1984, n. 21162/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 349, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 9 ottobre 1984, n. 48, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a centoventidue posti nel profilo professionale di operaio qualificato servizio lavori (operatore specializzato terza categoria) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Di detti centoventidue posti sette sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, centosei ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e nove ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 9 ottobre 1984.

(5515)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a quattro posti, appartenenti all'area funzionale di chirurgia, di assistente medico (anestesia e rianimazione) presso il presidio ospedaliero « S. Anna ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di appartenenti all'area funzionale di chirurgia, di assistente medico (anestesia e rianimazione) presso il presidio ospedaliero « S. Anna » di Como dell'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente ospedaliero in Como.

(5519)

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di aggiunto (ora assistente amministrativo);
un posto di applicato (ora coadiutore amministrativo);
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Noto (Siracusa).

(5481)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e infermieristico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia pediatrica;
cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(5518)

POLICLINICO « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario presso la divisione di cardiologia;
un posto di assistente presso la divisione di chirurgia vascolare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(5482)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 290 del 20 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata servizi nettezza urbana di Firenze: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente dei servizi tecnici ed un posto di dirigente del servizio informatica.

A.M.I.T. - Azienda municipalizzata per l'igiene del territorio, in Lucca: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il posto di direttore.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. **46.**

Disciplina delle oasi di protezione e degli osservatori faunistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 4 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel Friuli-Venezia Giulia le oasi di protezione vengono costituite dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale e con le modalità attuative di cui al comma secondo e seguenti dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica, nonché per la conservazione ed il miglioramento dei valori ambientali, per la promozione di ricerche scientifiche e per finalità didattiche e di osservazione naturalistica.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, è aggiunta la seguente frase:

«, nonché proporre al presidente della giunta regionale la costituzione di oasi di protezione per i fini e con le modalità di cui all'art. 1 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 46».

Art. 3.

La gestione delle oasi di protezione è affidata con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, ai comuni singoli o consorziati, o a consorzi fra enti pubblici all'uopo costituiti, o alle comunità montane o alle amministrazioni provinciali, nonché agli enti gestori dei parchi naturali e degli ambiti di tutela di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

Il decreto di cui al comma precedente prevederà le modalità di attuazione delle oasi di protezione e fisserà i criteri della loro gestione.

Gli enti di cui sopra possono avvalersi in ordine alla gestione della collaborazione dei comitati provinciali della caccia e di esperti qualificati, singoli o associati, che abbiano l'approvazione dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna.

Potranno avvalersi altresì della collaborazione di associazioni naturalistiche, protezionistiche e venatorie e di organizzazioni professionali agricole e della pesca di mestiere.

Art. 4.

Al fine di promuove sull'intero territorio regionale lo studio e la ricerca scientifica concernenti la fauna stanziale e migratoria, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato provinciale della caccia competente per territorio, può procedere alla costituzione di osservatori faunistici, affidandone la gestione ai comitati provinciali della caccia.

Nelle oasi di protezione di cui alla presente legge è nei parchi istituiti ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1983, numero 11, la proposta di costituzione di cui al primo comma del presente articolo spetta agli enti gestori, sentito il comitato provinciale della caccia competente per territorio.

Le modalità per la costituzione e l'esercizio degli osservatori faunistici vengono definite su indicazione dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna.

Gli enti gestori degli osservatori faunistici, per la gestione degli stessi, possono anche convenzionarsi con operatori ed organismi del settore.

Per osservatorio faunistico si intende una struttura fissa dotata di attrezzature idonee alla ricerca scientifica nel settore della fauna selvatica, in particolare per quanto concerne censimenti, marcature, rilevamenti di dati biometrici, biologici ed etologici.

Art. 5.

Il rilascio di nuove autorizzazioni all'uso delle prodine, di cui all'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, è sospeso.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organi di gestione delle oasi contributi in conto capitale sino alla misura massima dell'80% delle spese per il funzionamento degli organi medesimi e per l'espletamento dell'attività di vigilanza da parte degli stessi, e sino alla misura massima del 90% delle spese per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi sino alla misura massima del 90% della spesa ai comitati provinciali della caccia e agli enti gestori delle oasi di protezione per la costituzione ed il funzionamento degli osservatori faunistici di cui all'art. 4 della presente legge.

I contributi di cui ai commi precedenti verrano concessi secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti con deliberazione della giunta regionale, su proposta del presidente della giunta stessa.

Art. 7.

Nei confronti di coloro che esercitano la caccia nelle oasi di protezione del Friuli-Venezia Giulia si applicano la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la revoca della licenza di caccia.

La stessa sanzione pecuniaria amministrativa e quella accessoria della revoca della licenza di cui al precedente comma del presente articolo si applicano per coloro che esercitano la caccia abusivamente nelle riserve private e consorziali. Per coloro che esercitano la caccia nelle riserve di diritto del Friuli-Venezia Giulia, costituite con legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, senza aver ottenuto il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 8 del regolamento di esecuzione della sopra citata legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, ovvero senza regolare invito, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 20.000 a L. 200.000 e la revoca della licenza di caccia.

La licenza revocata per le infrazioni di cui ai commi precedenti può essere rinnovata ai sensi dell'art. 22, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, a far data dal compimento del secondo anno dell'avvenuta revoca.

Art. 8.

Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative e per la revoca della licenza di caccia di cui all'articolo precedente della presente legge, si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Art. 9.

Il comitato regionale della caccia, di cui alla legge regionale 30 novembre 1965, n. 29, è integrato da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti in regione e maggiormente rappresentative.

La nomina di detti rappresentanti avrà luogo secondo le modalità di cui alla citata legge regionale 30 novembre 1965, n. 29, su designazione delle associazioni medesime.

Art. 10.

Al primo comma dell'art. 24 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, le parole «per sovvenzionare l'attività di osservazione ornitologica» vengono sostituite con le parole «per sovvenzionare l'attività di osservazione faunistica».

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Servizio della caccia e della pesca - Categoria XI, il cap. 5803 con la denominazione: « Contributi a favore degli organi di gestione delle oasi di protezione, nonché contributi a favore dei comitati provinciali della caccia per la costituzione ed il funzionamento degli osservatori faunistici » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte:

per lire 400 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 27 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 100 milioni corrisponde allo stanziamento non utilizzato al 31 dicembre 1983 e trasferito, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13 del 7 febbraio 1984;

per le restanti lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno di pari importo dal cap. 6995 del precitato stato di previsione.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 5803 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Sul precitato cap. 5803 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 settembre 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. **47.**

Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 4 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina, in riferimento a quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308, l'attuazione da parte della regione Friuli-Venezia Giulia degli interventi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della medesima legge, nonché delle altre finalità di cui al successivo art. 2, lettera *a*).

Art. 2.

All'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative riguardanti gli interventi di cui al precedente art. 1, presiedono le seguenti strutture:

a) la direzione regionale della pianificazione e del bilancio, la quale:

assicura il coordinamento nella fase attuativa degli interventi demandati alle direzioni regionali interessate;

promuove, direttamente o avvalendosi di collaborazioni esterne, iniziative di ricerca e di studio nel settore delle fonti energetiche e del contenimento dei consumi, iniziative per la diffusione delle conoscenze in materia di energia e per la sensibilizzazione dei cittadini al corretto uso delle risorse energetiche, anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze;

cura, sentite le direzioni regionali interessate, la predisposizione delle relazioni annuali previste dal terzo comma dell'art. 7, dal sesto comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 308/82, nonché la raccolta dei dati necessari all'aggiornamento del bilancio energetico regionale;

cura l'informazione agli organi dello Stato delle iniziative assunte;

b) la direzione regionale dei lavori pubblici, la quale cura, attraverso la direzione provinciale competente per territorio, gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308; in particolare spetta al direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi relativi.

In deroga alla disposizione della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, i progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma, di competenza o di iniziativa degli enti pubblici sono, in via esclusiva, soggetti all'esame del direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. A tal fine si applicano le procedure stabilite al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

I progetti o gli elaborati tecnici relativi agli interventi di cui al primo comma di soggetti privati sono, in via esclusiva, sottoposti all'approvazione del direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. Il medesimo direttore in sede di determinazione definitiva del contributo provvede all'approvazione dell'atto di verifica termotecnica in ordine agli interventi in oggetto.

Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi saranno disciplinate con il regolamento previsto dal successivo art. 5;

c) la direzione regionale dell'industria ed artigianato, la quale cura, nei limiti del rispettivo settore di competenza, gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui all'art. 8 della citata legge 29 maggio 1982, n. 308;

d) la direzione regionale dell'agricoltura, la quale cura, altresì, nei limiti del rispettivo settore di competenza, gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 8 e 12 della predetta legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge, hanno titolo a richiedere gli interventi contributivi, di cui al precedente art. 1, rispettivamente:

per gli interventi nel settore edilizio previsti dall'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, tutti i soggetti pubblici e privati aventi titolo ad eseguire gli interventi stessi su unità edilizie, ivi compresi i gestori di varie attività anche se svolte in regime di leasing, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al successivo art. 5; per gli interventi concernenti edifici di grandi dimensioni è consentita una pluralità di richiesta di contributo per lo stesso tipo di intervento, secondo le indicazioni contenute nei decreti attuativi di cui al successivo art. 5;

per gli interventi nel settore industriale previsti dall'art. 8 della legge predetta, tutti i produttori di beni, ivi compresi i conduttori di impianti di acquacoltura in ambiente marino, nonché i prestatori di servizi a carattere industriale;

per gli interventi nel settore agricolo di cui agli articoli 8 e 12 della stessa legge, si prescinde dalle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80; dette previdenze potranno altresì essere concesse agli enti di cui all'art. 24 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, e al centro regionale di sperimentazione agraria per il Friuli-Venezia Giulia, anche tra loro in forma associata.

Art. 4.

La ripartizione dei fondi da destinare agli interventi di cui all'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, viene attuata in sede di prima utilizzazione in ragione del 95% per gli interventi nel settore industriale e del 5% per quelli nel settore agricolo.

Tale ripartizione potrà essere riveduta, dopo la fase iniziale di applicazione della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore alla pianificazione e bilancio di concerto con gli altri assessori interessati, sentita la commissione consiliare competente.

La medesima procedura viene seguita per una diversa destinazione dei fondi assegnati, ferma restando la necessità dell'autorizzazione prevista dall'art. 26 della predetta legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 5.

L'attuazione degli interventi previsti ai punti *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 — su proposta delle direzioni regionali competenti, d'intesa con la direzione regionale della pianificazione e del bilancio — è subordinata all'emanazione, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, da assumersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, di apposite disposizioni:

per l'ammissibilità e la presentazione delle domande di accesso agli interventi;

per la ripartizione dei contributi, nell'ambito dei criteri di priorità stabiliti dal successivo art. 6;

per la concessione ed erogazione dei contributi ed incentivi relativi;

per l'effettuazione di verifiche o collaudi a campione e per la eventuale fissazione delle prescrizioni per garantire la regolare manutenzione ed il corretto esercizio delle opere e degli impianti ammessi alle agevolazioni predette;

per la definizione delle caratteristiche degli edifici di grandi dimensioni e per la determinazione dei relativi contributi secondo quanto indicato nel precedente art. 3;

per le altre indicazioni che si rendessero necessarie, ivi compresa l'adozione di appositi schemi-tipo di atti e provvedimenti amministrativi ed a contenuto tecnico.

All'attuazione degli interventi di cui al punto *a*), secondo alinea, del precedente art. 2 si procederà previa deliberazione della giunta regionale su proposta della direzione generale della pianificazione e del bilancio, di concerto con le direzioni regionali interessate.

Nell'adozione dei provvedimenti previsti dai commi precedenti si terrà conto delle indicazioni scaturite dal piano regionale di sviluppo e dal piano urbanisticó regionale, delle prescrizioni previste ai sensi dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e delle direttive contenute nella deliberazione in data 8 giugno 1963 del C.I.P.E. nonché dei criteri di priorità di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Nel settore dell'edilizia di cui all'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, agli interventi su edifici, a qualunque uso adibiti, di proprietà di enti pubblici, ivi compresi gli alloggi di proprietà degli I.A.C.P., sarà riservato il 30% delle somme disponibili. Il restante 70% sarà destinato a favorire iniziative di soggetti privati.

Per il riparto dei fondi verranno stabilite apposite categorie in relazione alla tipologia tecnologica degli interventi ed alla destinazione d'uso degli edifici.

Le graduatorie nelle diverse categorie saranno determinate in base alla quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito per ogni singolo tipo di intervento.

Il contributo sarà concesso applicando le massime aliquote percentuali ammesse dalla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Nel settore dell'industria, di cui all'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, saranno considerati prioritari gli interventi che consentono una maggiore quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, tenendo comunque presenti le diverse tipologie produttive dove gli stessi vengono realizzati ed i diversi tipi di interventi programmati, con particolare riguardo agli interventi globali o integrati, che investono l'intero processo produttivo.

Saranno altresì considerati prioritari gli interventi volti a favorire le trasformazioni di processo, in particolare nella piccola e media industria e nell'artigianato.

Saranno infine considerati prioritari gli interventi tesi al recupero di energia da residuati del ciclo produttivo e quelli che assumono carattere dimostrativo e di esempio per analoghe iniziative.

Il contributo in conto capitale agli interventi prioritari sarà concesso applicando l'aliquota percentuale del 25% della spesa ritenuta ammissibile.

Nel settore dell'agricoltura, di cui agli articoli 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, la priorità degli interventi nelle graduatorie sarà determinata in base alla quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito nell'intervento.

Gli incentivi saranno concessi applicando le massime aliquote percentuali ammesse dalla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera *a*), è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 12 - categoria IX, il cap. 8757 con la denominazione: « Spese per ricerche e studi nel settore delle fonti energetiche e del contenimento dei consumi, nonché per iniziative tendenti alla diffusione delle conoscenze in materia di energia e sensibilizzazione del cittadino sul corretto uso delle risorse energetiche » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 12 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 8757 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per lo anno 1984.

Art. 9.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di L. 9.715.800.000 per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 8411 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 9.715.800.000 per l'anno 1984.

Al predetto onere di L. 9.715.800.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dell'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 12 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 10.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e secondo quanto previsto dall'art. 4 della presente legge, sono autorizzati per l'anno 1984, un limite di impegno di L. 5.018.850.000 nel settore industriale, e un limite di impegno di L. 264.150.000 nel settore agricolo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993 nella misura di L. 5.018.850.000 per il settore industriale, e nella misura di L. 264.150.000 per il settore agricolo.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, al titolo II - sezione V - vengono istituiti i seguenti capitoli:

nella rubrica n. 7 - categoria XI - il cap. 7906 con la denominazione: «Contributi pluriennali su mutui o in conto capitale per il finanziamento di interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi energetici mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti nel settore industriale» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 15.056.550.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986;

nella rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7493 con la denominazione: «Contributi pluriennali su mutui o in conto capitale a favore di interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi energetici mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti nel settore agricolo» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di L. 792.450.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986.

All'onere complessivo di L. 15.849.000.000, previsto dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 12 - partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi ed agli stessi si farà fronte con gli stanziamenti che verranno annualmente assegnati per i medesimi anni ai sensi della legge indicata al precedente primo comma.

Sul precitato cap. 7906 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 11.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 12, primo comma, punto 1), della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di L. 2.798.401.000 per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7494 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 2.798.401.000 per l'anno 1984.

Al predetto onere di L. 2.798.401.000 si provvede come segue:

per L. 1.333.401.000 mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 12 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per L. 1.465.000.000 con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

La maggiore entrata di cui al precedente comma viene iscritta al cap. 659 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di L. 1.465.000.000 per l'anno 1984.

Art. 12.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 12, primo comma, punto 2), della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzato il limite di impegno di L. 399.340.000 per l'anno 1984.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 399.340.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7500 con la denominazione: «Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili» e con lo stanziamento complessivo di L. 1.198.020.000 corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986.

Al suddetto onere di L. 1.198.020.000 si provvede come segue:

per L. 400.020.000 mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 12 - partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per le restanti L. 798.000.000 con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

La maggior entrata di cui al precedente comma viene iscritta al cap. 660 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di L. 798.000.000 suddivisi in ragione di L. 266.000.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi, ed agli stessi si farà fronte con gli stanziamenti che verranno annualmente assegnati per i medesimi anni ai sensi della legge indicata al precedente primo comma.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 settembre 1984

COMELLI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. **48.**

Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 4 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI DI RIPRISTINO E RIASSETTO

Art. 1.

Il finanziamento straordinario, per l'importo complessivo di lire 48 miliardi, assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con l'art. 5-*ter* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623,

convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748, verrà impiegato, secondo le disposizioni della presente legge, per la realizzazione delle opere di ripristino nonché di quelle ritenute necessarie pr il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983 in provincia di Udine.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 sono destinati:

a) lire 26 miliardi per interventi di ripristino e/o prevenzione e/o riassetto di opere idraulico-forestali e idrogeologiche;

b) lire 8 miliardi per interventi di ripristino e di prevenzione di opere pubbliche varie;

c) lire 12 miliardi per il ripristino della viabilità provinciale e comunale ivi comprese le opere necessarie per l'ammodernamento della rete viaria;

d) lire 500 milioni per gli interventi di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2;

e) lire 500 milioni per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33;

f) lire 500 milioni per gli interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69;

g) lire 500 milioni per rimborsi di spese sostenute dai comuni per interventi di pronto soccorso non coperte dal fondo accreditato dallo Stato alla prefettura di Udine.

Art. 3.

Gli stanziamenti di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*) e *c*) della presente legge, sono utilizzabili mediante programmi predisposti dalle singole direzioni competenti previa consultazione con le comunità montane interessate e con l'amministrazione provinciale di Udine.

Art. 4.

Agli interventi di cui all'art. 2, lettera *c*), provvede la direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante conferimento di contributi in conto capitale fino al 100 % della spesa ritenuta ammissibile a favore degli enti locali titolari delle strade oggetto di opere di ripristino e di ammodernamento della rete viaria, ovvero mediante esecuzione a propria cura e spese delle opere medesime, secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Agli interventi di cui all'art. 2, lettera *d*), provvedono le direzioni regionali competenti secondo la corrispondente normativa di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2.

Agli interventi di cui all'art. 2, lettera *g*), provvede la direzione regionale degli enti locali su presentazione dei titoli di spesa approvati con deliberazione del consiglio comunale.

I programmi degli interventi di cui al precedente art. 3 sono coordinati dall'assessore delegato alla protezione civile, sentito un apposito comitato composto dagli assessori preposti alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, ai lavori pubblici, alle foreste e alla pianificazione e bilancio, nonchè dai relativi direttori regionali, ed approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore delegato alla protezione civile.

I programmi stessi dovranno indicare le modalità di esecuzione degli interventi ai sensi del presente art. 4 e/o del successivo art. 5.

Art. 5.

L'amministrazione regionale, per realizzare le opere previste dai programmi di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, può procedere al trasferimento della potestà di eseguire le opere e delle relative funzioni all'amministrazione provinciale di Udine, alle amministrazioni comunali o alle competenti comunità montane e loro consorzi, a cui saranno contemporaneamente conferiti i necessari mezzi, ovvero all'affidamento in appalto o in economia secondo le rispettive norme di legge statali e/o regionali o secondo quanto previsto ai commi successivi.

L'amministrazione regionale nonchè gli enti indicati al precedente comma possono eseguire le opere mediante l'istituto della concessione, la quale avrà ad oggetto sia la costruzione sia l'espletamento delle relative funzioni pubbliche.

La scelta del concessionario può essere fatta tra società, imprese di costruzione singole o associate o loro consorzi, con preferenza per i consorzi e per le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione almeno del 40 % da imprese ubicate nel territorio regionale.

L'amministrazione concedente, che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, può procedere all'affidamento, anche a trattativa privata, sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione stessa secondo i criteri di cui all'art. 24, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

L'affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione che disciplini i rapporti tra concedente e concessionario e preveda tra l'altro:

a) l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;

b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;

c) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;

d) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

g) i casi di decadenza della concessione e le modalità e la relativa declaratoria;

h) l'eventuale clausola compromissoria.

Per le finalità del presente articolo, il grado di partecipazione in consorzi o in associazioni di imprese, anche riunite ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, è determinato dall'apporto economico delle singole imprese, desumibile dall'atto di costituzione del consorzio o dell'associazione temporanea, nonchè dalla classifica d'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Agli effetti del terzo e quarto comma del presente articolo, la gara sarà preceduta da un bando e dall'avviso di invito alla partecipazione dei soggetti ivi previsti.

Il bando indicherà i criteri generali di valutazione cui si atterrà l'organo dell'amministrazione incaricato dell'esame comparativo delle offerte.

Art. 6.

Limitatamente agli eventi dannosi contemplati dalla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla provincia di Udine, ai comuni ed alle comunità montane interessate contributi in conto capitale fino al 100 % della spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di manufatti ed opere poste a difesa o finalizzate al sostegno di edifici; a tali fini si applica la procedura di cui all'art. 6, secondo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.

Capo II

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 7.

Gli interventi di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per il ripristino o per l'esecuzione di opere e di manufatti attigui o adiacenti agli edifici e finalizzati alla difesa degli stessi da cedimenti o da franamenti.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le richieste di benefici già presentate ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, per le avversità e relative delimitazioni di cui al D.P.G.R. numero 0686/Pres. del 22 dicembre 1983 e n. 0217/Pres. del 30 marzo 1984 nonchè n. 0178/Pres. del 26 aprile 1983, così come modificato dal n. 0433/Pres. del 9 settembre 1983.

Art. 8.

Gli interventi di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per la ricostruzione di edifici distrutti o irreparabilmente danneggiati dagli eventi calamitosi indicati all'art. 13 della citata legge regionale.

Qualora la ricostruzione in sito non sia consentita dalle norme urbanistiche vigenti, ovvero non sia compatibile con le condizioni geologiche dell'area, anche per le eventuali mutate situazioni conseguenti all'evento calamitoso, le provvidenze di cui alla citata legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, sono ammesse anche per la ricostruzione di edifici su nuove aree di sedime nell'ambito dello stesso territorio comunale, purchè riconosciute idonee dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, salvo il rispetto della normativa urbanistica.

Art. 9.

In deroga al termine indicato al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al titolo II della legge regionale citata, relativi alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con D.P.G.R. numero 0653/Pres. del 28 novembre 1983, potranno pervenire alla competente direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, inserita con l'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5, e modificata dall'art. 21 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 9, relativa alla documentazione a corredo delle pratiche, si applica — oltre che per gli interventi di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 — anche per gli interventi di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 della citata legge regionale, nonchè per gli analoghi interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *d)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni che, per la riparazione o la ricostruzione di malghe di loro proprietà danneggiate o distrutte dal nubifragio verificatosi nel territorio montano il 10-11 settembre 1983, si avvalgono delle provvidenze previste dall'art. 1, primo comma, lettera *d)*, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, contributi integrativi in misura pari alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e il contributo concesso.

Per beneficiare dei contributi integrativi di cui al precedente comma i comuni interessati debbono presentare domanda alla direzione regionale dell'agricoltura entro sessanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione del contributo disposto a termini della richiamata legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La spesa per la concessione dei contributi integrativi di cui al presente articolo grava sulle autorizzazioni di spesa previste per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettera *a)*, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1984, di lire 9.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - categoria IX - il cap. 6197 con la denominazione « Spese per interventi di ripristino e/o prevenzione e/o riassetto di opere idraulico-forestali e idrogeologiche nel territorio montano colpito dal nubifragio del settembre 1983 » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 26.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1984, di lire 9.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 26.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 (rubrica n. 3 - partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 6197 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dai precedenti articoli 2, lettera *b)*, e 6, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria IX - il cap. 8229 con la denominazione: « Oneri per interventi di ripristino e di prevenzione di opere pubbliche varie nel territorio montano colpito dal nubifragio del settembre 1983, nonchè per il ripristino di manufatti ed opere poste a difesa o finalizzate al sostegno di edifici danneggiati » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 36 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 8229 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 2, lettera *c)*, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1984, di lire 4.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria IX - il cap. 8535 con la denominazione: « Oneri per il ripristino della viabilità provinciale e comunale, ivi comprese le opere necessarie per l'ammodernamento della rete viaria, nella zona montana colpita dal nubifragio del settembre 1983 » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1984, di lire 4.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 12.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 8535 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 2, lettera *d)*, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XV - il cap. 7004 con la denominazione: « Fondo per l'assegnazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende di cui all'art. 19 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia - Fondi statali » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Con deliberazione della giunta regionale viene stabilita la ripartizione del fondo di cui al precedente quattordicesimo comma fra i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo. In base a tale ripartizione il presidente

della giunta provvede, con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad istituire gli appositi capitoli di spesa, da attribuirsi alle rispettive rubriche di competenza.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 2, lettera *e*), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI - il cap. 7506 con la denominazione: « Interventi diretti a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell'Alta Carnia » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7506 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 2, lettera *f*), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX - il cap. 7189 con la denominazione: « Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della direzione regionale della agricoltura nella zona montana colpita dal nubifragio del settembre 1983 » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni, per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 7189 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 2, lettera g), è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Direzione regionale degli enti locali - categoria IV - il cap. 434 con la denominazione: « Rimborsi ai comuni della zona montana colpita dal nubifragio del settembre 1983 delle spese sostenute per interventi di pronto soccorso » e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato cap. 434 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 settembre 1984

COMELLI

(5114)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1984, n. 5.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 14 *agosto* 1984)

(*Omissis*)

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1984, n. 6.

Modifica alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25: « Istituzione di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e in lingua italiana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 14 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

(1) All'art. 5 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

« (3) Gli istituti sono inoltre autorizzati ad assumere personale insegnante con contratto di diritto privato temporaneo. Al personale assunto con contratto di diritto privato temporaneo per una durata inferiore ad un anno, non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dagli istituti stessi.

(4) Per particolari esigenze gli istituti suddetti sono anche autorizzati a mettere a disposizione il proprio personale insegnante, di cui al precedente comma, ad associazioni ed enti tramite apposite convenzioni da approvare da parte della giunta provinciale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 agosto 1984

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(5432)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1984, n. 14/Legisl.

Integrazione dell'elenco delle attività para-artigiane vincolate.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto in particolare l'art. 53 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 che demanda l'emanazione dei regolamenti al presidente della giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, concernente l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana;

Visto in particolare l'art. 34 della precitata legge provinciale n. 3/81, modificato con l'art. 17 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, che demanda a disciplina regolamentare la determinazione delle attività para-artigiane vincolate;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 aprile 1981, n. 13, concernente la determinazione di attività para-artigiane vincolate, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1981, registro n. 3, foglio n. 79;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2302/1984 del 14 maggio 1984, concernente l'integrazione dell'elenco delle attività para-artigiane vincolate;

Decreta:

Articolo unico

Nell'articolo unico del decreto del presidente della giunta provinciale 28 aprile 1981, n. 13, è inserita l'attività para-artigiana vincolata dei gelatieri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 giugno 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1984
Registro n. 10, *foglio n.* 113

(5052)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 agosto 1984, n. **19/Legisl.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente la « Integrazione dell'elenco delle professioni soggette ad apprendistato ».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, ed in particolare l'art. 2, primo comma;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 20 maggio 1983, n. 6;

Visti i pareri acquisiti a norma dell'art. 2, primo comma della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3307 del 2 luglio 1984;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente la « Integrazione dell'elenco delle professioni soggette ad apprendistato ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 2 agosto 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1984
Registro n. 10, *foglio n.* 114

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 17 NOVEMBRE 1981, N. 30, CONCERNENTE LA « INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE PROFESSIONI SOGGETTE AD APPRENDISTATO ».

Art. 1.

L'elenco delle professioni soggette ad apprendistato di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 20 maggio 1983, n. 6, è integrato dell'attività professionale di « pavimentista ».

Art. 2.

Le seguenti denominazioni di attività sono sostituite risp. rettificate con quelle a fianco indicate:

Heizungs- und Santitärinstallateur con Installateur von Heizungs- und sanitären Anlagen;

Karosserieschlosser con Karosseriebauer;

KKZ-Elektriker con KFZ-Elektriker;

Tapezierer und Raumausstatter con Tapezierer - Raumausstatter;

ricamatore in pelle con ricamatore in cuoio.

(5053)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227